



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## CASSA UFFICIALI

Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma - C.F. 80094130582 - Tel. 0644222361 / Fax. 0644222363

N. 464 di prot.

Roma, 19 GEN 2005

OGGETTO: Norme per l'erogazione dell'indennità supplementare e indennità aggiuntiva di cui alla legge 30.11.1961, n.1326.

AL COMANDO REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO  
PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA

=LIDO DI OSTIA=

AL COMANDO CENTRO AVIAZIONE GUARDIA DI FINANZA

=PRATICA DI MARE=

AL COMANDO CENTRO NAVALE GUARDIA DI FINANZA

=F O R M I A=

AI COMANDI REPARTI TECNICI LOGISTICI AMMINISTRATIVI  
GUARDIA DI FINANZA

=LORO SEDI=

AL COMANDO REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO  
DEI REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA

=R O M A=

AL COMANDO QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA

=R O M A=

### 1. PREMESSA

Le modifiche intervenute nel tempo alle norme riguardanti la Cassa ufficiali suggeriscono la opportunità di riepilogare le principali disposizioni attualmente in vigore.

### 2. ISCRIZIONE (legge 30.11.1961, n.1326 art. 1 primo comma)

Alla Cassa ufficiali sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina.

### 3. CONTRIBUZIONE (legge 1326/61, art. 1 secondo comma)

Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa un contributo pari al 2% dell'80% dello stipendio (intero o ridotto) che percepiscono.

### 4. INDENNITA' SUPPLEMENTARE E INDENNITA' AGGIUNTIVA (legge 1326/61, artt. 3 e 4)

Le suddette indennità sono corrisposte agli iscritti all'atto in cui cessano dal servizio permanente qualunque ne sia la causa e qualunque sia il periodo di iscrizione all'Ente.

In caso di morte dell'iscritto in attività di servizio, le indennità spettano, in ordine di preferenza, alle persone indicate all'art.3 della citata legge 1326/1961.

a. L'indennità supplementare, a decorrere dal 1° gennaio 2005, viene liquidata nella misura:

- del 2,20% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dall'ufficiale alla data del 28 febbraio 1966, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa ufficiali sino a tale data;
- del 2,20% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dall'ufficiale alla data del 29 febbraio 1984, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa ufficiali dal 1° marzo 1966 sino alla data del 29 febbraio 1984;
- del 2,20% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dall'ufficiale alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa ufficiali dal 1° marzo 1984 sino alla data del 31 dicembre 2004;
- del 2,20% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dall'ufficiale per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa stessa dal 1° gennaio 2005 sino alla data della cessazione dal servizio permanente.

Ai sensi dell'art.35 del R.D. 25.03.1935, l'ammontare della suddetta indennità supplementare è aumentato di uno, due e tre decimi, a seconda che il numero di anni computabili agli effetti della liquidazione sia superiore a 30, a 35 oppure a 39 e sei mesi.

b. L'indennità di cui all'art.4 della legge 30.11.1961, n.1326 è commisurata agli anni di effettivo servizio prestato nella Guardia di finanza, in base ad una quota annuale determinata per ogni esercizio finanziario, secondo le norme stabilite dal regolamento emanato con D.P.R. 31 maggio 1964, n.586 modificato dal D.P.R. 31.12.1994, n.767.

## 5. CONTRIBUTI MENSILI

Si rimanda alle disposizioni emanate dal Comando Generale - III Reparto - Ufficio Informatica - con foglio n.116586 del 20.05.1987.

I contributi trattenuti mensilmente agli iscritti e quelli operati in sede di conguaglio assegni devono essere versati mensilmente all'Ente, entro il giorno 10 del mese successivo cui si riferiscono, sul c/c postale n.37741006 intestato alla "Cassa ufficiali della Guardia di finanza-Comando Generale - ROMA".

## 6. ISTRUTTORIA

La domanda di liquidazione delle indennità deve essere inviata alla Cassa nei 15 giorni successivi alla data di cessazione dal servizio dei richiedenti, per il tramite del Comando di Corpo dal quale l'ufficiale dipende amministrativamente, curando che la documentazione a corredo sia aggiornata a tale data e specificando espressamente l'esistenza o meno di motivi ostativi al pagamento.

Detti motivi sono riconducibili all'esistenza di procedimenti penali e/o amministrativi instaurati nei confronti degli ufficiali richiedenti, dai quali possa derivare un danno all'Erario, ovvero da provvedimenti di sequestro o di fermo amministrativo.

In costanza di tali situazioni, i Comandi interessati comunicheranno gli elementi che costituiscono vincolo giuridico alla corresponsione delle indennità.

I Comandi, inoltre, indicheranno, se l'interessato abbia o meno prestiti in corso, mentre comunicheranno con messaggio radio la cessazione dal servizio nel caso in cui sia stata presentata una richiesta di prestito ancora in attesa di riscontro.

La domanda deve essere corredata da:

a. una copia autentica dello stato di servizio, evidenziando allo specchio IV gli stipendi annui lordi attribuiti alle date del 28.02.1966, 29.02.1984, 31.12.2004 e alla data del congedo.

Per gli eventuali ufficiali sospesi precauzionalmente dal servizio, devono indicarsi gli stipendi alle date sopraindicate, lo stipendio che percepivano all'atto della menzionata sospensione precauzionale, nonché la quantificazione dei contributi versati all'Ente nel suddetto periodo;

b. una copia del mod. c/1 del mese antecedente alla data del congedo;

In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio, i Comandi amministrativamente competenti inviteranno a produrre la predetta istanza, in ordine di preferenza, le persone indicate all'art.3 della citata legge 1326/61, e cioè:

- . la vedova che non sia legalmente separata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato;
- . i figli minorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti e maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e nullatenenti;
- . i figli maggiorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti;
- . i genitori;
- . i fratelli e le sorelle.

Alla domanda presentata da uno dei citati beneficiari, oltre a quanto previsto alle precedenti lettere a. e b., dovranno essere allegati:

- . certificato di morte dell'iscritto;
- . dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti la composizione della famiglia, all'atto del decesso dell'ufficiale, con l'indicazione delle persone viventi elencate nel suddetto art.3.

## 7. ABROGAZIONI

E' abrogata la circolare n. 465 del 27 maggio 1999.

IL PRESIDENTE  
Col. Antonio Carelli

